



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n°20 TFT 05 del 31 luglio 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Francesco Giarrusso, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell' Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 31 luglio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 39/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Tumello Angelo (Presidente Società A.S.D. Mascalucia all'epoca dei fatti);
società A.S.D. Mascalucia.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 13421/1040 del 13/06/18:

Il sig. Tumello, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Mascalucia, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 comma 1 e 3 Regolamento LND, all'art. 38 comma 1 N.O.I.F. ed al C.U. n. 84 del 12.08.16 della L.N.D. lettere b) e c), per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un tecnico responsabile della prima squadra nella stagione sportiva 2016-17;

la società A.S.D. Mascalucia per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig. Tumello Angelo

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Tumello Angelo, Presidente della società A.S.D. Mascalucia all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Mascalucia.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Mascalucia, non è stato indicato nelle distinte gare presentate all'arbitro alcun soggetto abilitato quale allenatore dal Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Mascalucia Sig. Tumello Angelo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Tumello Angelo, Presidente della società A.S.D. Mascalucia all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Mascalucia.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 40/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Valenti Valerio (Presidente Società S.S. Costa Gaia Adelmam all'epoca dei fatti);
società S.S. Costa Gaia Adelmam
Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Giovanissimi Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12579/816 del 30/05/18:

Il sig. Valenti Valerio, all'epoca dei fatti Presidente della società S.S. Costa Gaia Adelmam, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38, comma 1 N.O.I.F. e 17 comma 6 C.G.S., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Lo Manaco Gaetano di svolgere l'attività di allenatore della prima squadra nella stagione sportiva 2016-17 senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento della quota annuale di iscrizione.

la società S.S. Costa Gaia Adelmam ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

All'udienza dibattimentale è comparso il presidente della società deferita Sig. Valenti Gaetano il quale ha chiesto il proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Valenti Valerio, Presidente della società S.S. Costa Gaia Adelmam all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società S.S. Costa Gaia Adelmam.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di alcune gare del Campionato Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2016-17, disputate dalla S.S. Costa Gaia Adelmam è stato indicato quale allenatore, nelle distinte ufficiali consegnate all'arbitro e allegate al deferimento, il nominativo del sig. Falce Emanuele (tessera figc n.21785) accertando che il nominativo del Sig. Lo Monaco Gaetano è stato indicato nelle medesime distinte di gara solo come Collaboratore, come peraltro evidenziato dal Collaboratore della procura Federale nella sua relazione finale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere infondato il deferimento, e pertanto le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, non possono trovare accoglimento

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi Il sig. Valenti Valerio, Presidente della società S.S. Costa Gaia Adelmam all'epoca dei fatti e, conseguentemente la società S.S. Costa Gaia Adelmam.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento 46/B

DEFERIMENTO della PROCURA FEDERALE a carico di :

- SCIMONELLI PAOLO DANILO, presidente e legale rappresentante della soc. A.S.D. Licata Calcio;
- A.S.D. Licata Calcio

Con nota 11748/1190pfi 17-18/CS/ps del 15.5.2018 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale :

- il sig. Scimonelli Paolo Danilo per violazione dell'art. 1bis c.1 C.G.S. in relazione all'art.5 c.1-4-5 lett.c) C.G.S. per avere, nella suindicata qualifica, sottoscritto ed inviato a più Istituzioni calcistiche una lettera-esposto contenente più espressioni violatorie di norme federali in quanto lesive dell'onore, del decoro e del prestigio dell'istituzione calcistica nel suo complesso, nonché dell'arbitro e della intera istituzione arbitrale, mettendone in dubbio la effettiva capacità di assolvere compiutamente al suo ruolo istituzionale, affidatogli quale associato A.I.A.;

- la società A.S.D. Licata Calcio (matricola 930596) ai sensi dell'art.4 c.1 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Presidente e Legale rappresentante, Scimonelli Paolo Danilo.

La Procura Federale ha precisato che lo Scimonelli, nella sua dichiarata qualità di presidente della soc. A.S.D. Licata Calcio, ha inviato al Presidente della L.N.D., al Vice Presidente della L.N.D., al Presidente del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. ed al Designatore ufficiale A.I.A. una nota, datata 17/04/2018, contenente diverse espressioni lesive della reputazione di organi ufficiali della F.I.G.C.

Ha evidenziato come in tale nota lo Scimonelli, con riferimento alle partite dei "quarti di finale" della Coppa Italia Dilettanti a seguito delle quali l'A.S.D. Licata è stata eliminata dall'A.S.D. Vigor Trani, avesse asserito che la sua squadra aveva tenuto a freno gli avversari *"all'andata in casa propria in nove contro undici (fino al termine della scientifica direzione arbitrale che con un colpo da fuoriclasse ci ha dapprima ridotto in otto ed ha così consentito al Trani di pervenire al decisivo gol del 3-1 al 97', dunque ben oltre i tempi di recupero concessi)"* e li aveva *"battuti nettamente al ritorno con mezza squadra inutilizzabile dopo i fattacci occorsi in trasferta"*. Lo Scimonelli aveva quindi aggiunto : *"non abbiamo realizzato soltanto le due reti, che ci erano necessarie, ma addirittura tre ... solo che due ci sono state negate dalla giornata di una terna che ne ha combinate di tutti i colori ... Sappiamo perfettamente che le immagini televisive non servono a nulla in queste sedi ... Ancora più perfettamente (ma con amarezza indicibile) sappiamo che chi viene designato a dirigere o sbandierare gare del livello di un quarto di finale di Coppa Nazionale viene considerato in odore di promozione o addirittura già pronto per un salto di categoria. Ebbene, delle due l'una: o costui è incappato nella solita giornata storta proprio contro di noi (sfiga della quale è ripetutamente vittima il Licata quest'anno) oppure è un incapace. Alla stessa maniera con la quale andiamo a casa noi dalla Coppa, devono andarci anche questi soggetti. SIMILI ERRORI (se di errori si tratta) DANNEGGIANO ANCHE L'INTERA CATEGORIA, LA DENIGRANO (se questi sono i più bravi o meritevoli, pensa a tutti gli altri), GETTANO CUPE OMBRE SUL SUO OPERATO COMPLESSIVO, nonostante quest'anno abbiamo con piacere registrato ottimi arbitraggi ... Non abbiamo mai pensato di ricevere alcuna tutela, giammai però di ricevere enormi svantaggi da direzioni di gara cervelotiche, arroganti, piene di strafalcioni regolamentari ... Abbiamo sempre sorvolato su ciascun dubbio e sospetto che la nostra gente e i media ci hanno segnalato e ben dimostrato con immagini inequivocabili, che ha portato a non condivisibili contestazioni da parte di qualche nostro tifoso, purtroppo provocato dal persistere e reiterarsi di simili inspiegabili atteggiamenti ... Andare a disputare senza il nostro pubblico ogni successiva gara, come sancito dalla pesantissima sanzione del Giudice Sportivo Nazionale, alimenta invece in seno alla nostra tifoseria l'ipotesi che si stiano mettendo i bastoni fra le ruote alla nostra società per impedirle di ricevere il meritatissimo premio"*.

Con memoria difensiva, tempestivamente depositata lo Scimonelli ha precisato che la sua nota non era volta a screditare il prestigio delle istituzioni calcistiche alle quali era stata inviata e, scusandosi per la percezione di discredito involontariamente generata, ha

ricondotto la stessa allo sconforto determinato dall'esito delle partite . Lo stesso ha infine evidenziato che alle sue dichiarazioni non poteva attribuirsi la "connotazione di pubblicità", essendo state inviate solo tramite "canali istituzionali".

Le parti deferite sono comparse all'odierna udienza insistendo nelle considerazioni svolte nella memoria difensiva.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento, chiedendo l'applicazione della seguenti sanzioni :

- inibizione per mesi quattro a carico del sig. Scimonelli Paolo Danilo;
- ammenda di € 900,00 a carico della A.S.D. Licata Calcio.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, osserva che, se l'art.5 c.1 C.G.S prevede il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del C.O.N.I., della F.I.G.C., dell'U.E.F.A. o della F.I.F.A., il c.4 dello stesso articolo considera pubblica la dichiarazione quando la stessa è resa in pubblico ovvero quando - per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione - è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

Orbene, non v'è dubbio che nella lettera-esposto dello Scimonelli sono contenute affermazioni gravemente lesive delle Istituzioni calcistiche nazionali con particolare riferimento a quelle arbitrali. Non possono altrimenti considerarsi frasi quali "*scientifica direzione arbitrale che con un colpo da fuoriclasse ci ha dapprima ridotto in otto ed ha così consentito al Trani di pervenire al decisivo gol del 3-1 al 97', dunque ben oltre i tempi di recupero concessi*", ovvero "*non abbiamo realizzato soltanto le due reti, che ci erano necessarie, ma addirittura tre ... solo che due ci sono state negate da una giornata di una terna che ne ha combinate di tutti i colori*, ovvero ancora (di particolare valenza l'uso delle maiuscole) "*delle due l'una: o costui è incappato nella solita giornata storta proprio contro di noi (sfiga della quale è ripetutamente vittima il Licata quest'anno) oppure è un incapace. ... SIMILI ERRORI (se di errori si tratta) DANNEGGIANO ANCHE L'INTERA CATEGORIA, LA DENIGRANO (se questi sono i più bravi o meritevoli, pensa a tutti gli altri), GETTANO CUPE OMBRE SUL SUO OPERATO COMPLESSIVO*", ovvero infine "*direzioni di gara cervelotiche, arroganti, piene di strafalcioni regolamentari*". E non possono certo sminuire la portata offensiva delle frasi riportate la ammissione "*nonostante quest'anno abbiamo con piacere registrato ottimi arbitraggi*" e quella riguardante "*non condivisibili contestazioni da parte di qualche nostro tifoso, purtroppo provocato dal persistere e reiterarsi di simili inspiegabili atteggiamenti*".

Altrettanto lesivo delle Istituzioni calcistiche è il riferimento al Giudice Sportivo Nazionale allorché si è fatta "*l'ipotesi che si stiano mettendo i bastoni fra le ruote alla nostra società per impedirle di ricevere il meritatissimo premio*".

Ciò posto, va ricordato che, mentre per la giustizia penale ordinaria l'offesa dell'onore e del decoro di una persona è punibile sia quando è rivolta ad una persona presente (reato di "ingiuria" - art.594 CP) sia quando avviene comunicando con più persone (reato di "diffamazione" - art.595 CP), per la giustizia sportiva la punibilità è prevista (art.5 c.1 e 4 C.G.S.) solo se la "dichiarazione" sia resa in pubblico o se, per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione, sia conosciuta o possa essere conosciuta da più persone. Ed infatti al deferito la Procura Federale ha addebitato la violazione dell'art. 1bis c.1 C.G.S. (che impone, oltre che l'osservanza delle norme e degli atti federali, l'obbligo di comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e probità), ponendola in relazione all'art.5 c.1 lett.c) C.G.S., cioè al "divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell'ambito del CONI, dell'UEFA o della FIFA" con riferimento esplicito alle ipotesi in cui il c.4 considera "pubblica" la dichiarazione attribuita.

Alla stregua di tale interpretazione va rilevato che nel caso di specie non ricorrono i presupposti di punibilità, considerato che la nota del sig. Scimonelli è stata inviata solo ad Organi Ufficiali della F.I.G.C., che hanno diretta competenza sulla Lega di appartenenza sia dell'A.S.D. Licata Calcio che dell'A.S.D. Vigor Trani, ed al Designatore ufficiale A.I.A.. Né sussiste agli atti prova che del contenuto, o parte di esso, sia stata fatta menzione da organi di stampa ovvero vi sia traccia sui social (Facebook, Twitter o altro) e quindi che lo stesso sia stato reso conoscibile ad un pubblico più o meno vasto.

Né può assimilarsi la nota in questione alle espressioni blasfeme, usate nei confronti degli ufficiali di gara in occasione o durante gli incontri, perché in tal caso la punibilità, prevista dall'art. 19 comma 4-5 C.G.S., deve ritenersi connessa, oltre che alla effettiva possibilità di conoscenza da parte di tutti i presenti, alla pericolosità che le pronunce verbali provochino emulazione, se non addirittura il passaggio alla commissione di atti violenti.

Se a ciò si aggiunge che la "dichiarazione" in esame è stata resa in un unico contesto (identica missiva contestualmente inviata ai quattro destinatari sopra indicati), deve intendersi la stessa come una personale contestazione dell'operato arbitrale, prodotta da una visione unilaterale degli eventi e della correlativa delusione per un risultato fallito, certo criticabilissima ma priva dei presupposti di punibilità, previsti dall'art. 5 c.4 C.G.S., non essendo stato leso "pubblicamente" il prestigio delle istituzioni federali.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie da quanto addebitato il sig. Scimonelli Paolo Danilo e, conseguentemente, la A.S.D. Licata Calcio.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite ed alla Procura Federale in osservanza dell'art.38 c.8 C.G.S.

Procedimento 651/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. ATLETICO CANICATTI'

Sig. Oliveri Antonino (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. Atletico Canicatti)

Sigg. Costanzino Antonino, Daniele Gaetano Emanuele, Ilardo Calogero e Messina Massimiliano, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato Regionale Calcio a 5 serie C2 stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 13/06/18 proc. 13464/1079 pf/17-18/CS/m.m, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non sono comparse. Tuttavia il difensore delle parti deferite ha fatto pervenire delle memorie difensive con allegati certificati medici nelle quale ha chiesto il proscioglimento.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Atletico Canicatti';

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Oliveri Antonino;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Costanzino Antonino, Daniele Gaetano Emanuele, Ilardo Calogero e Messina Massimiliano.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminati gli atti del procedimento ed in particolare i certificati medici relativi ai calciatori deferiti prodotti dalla difesa, rileva che gli stessi risultano scadenti il 5/11/16. Ne consegue pertanto la responsabilità delle parti deferite,

mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nelle gare successive alla data del 5/11/2016, data di scadenza dei certificati medici prodotti.

Si sottolinea in proposito che sarebbe stato onere della Società acquisire di volta in volta contestualmente al tesseramento la obbligatoria attestazione di idoneità all'attività sportiva agonistica, da conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società A.S.D. Atletico Canicattì;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Olivari Antonino;

ammonizione con diffida dei calciatori deferiti sigg. Costanzino Antonino, Daniele Gaetano Emanuele, Ilardo Calogero e Messina Massimiliano.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 652/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

F.C.D. MORTELLITO

Sig. Famà Vito Antonio (Presidente all'epoca dei fatti dell'F.C.D. Cortellito)

Sigg. De Luca Daniele, Rotella Gabriele e Martelli Carlo, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Regionale Calcio a 5 serie C2 stagione sportiva 2016/2017.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 13/06/18 proc. 13476/1109 pf/17-18/CS/m.m, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società F.C.D. Mortellito;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Famà Vito Antonio;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. De Luca Daniele, Rotella Gabriele e Martelli Carlo.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2016/2017, attestazione che sarebbe stato onere della Società di acquisire contestualmente al tesseramento dei calciatori e di conservare

agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 100,00 a carico della società F.C.D. Mortellito;

l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mese uno a carico del Presidente deferito sig. Famà Vito Antonio;

Ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. De Luca Daniele, Rotella Gabriele e Martelli Carlo

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 31 luglio 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI